

Legge 3 agosto 2007, n. 124 e nuove norme in favore delle vittime del terrorismo

*Claudio Lisi**

Riassunto

La comunità internazionale, dopo i ripetuti attacchi terroristici nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi Alleati, ha adottato una linea di prevenzione e di contrasto alle condizioni che possono favorire la diffusione della propaganda estremista e del reclutamento di terroristi. Nell'elaborato si sottolinea la necessità, da parte della Comunità Internazionale, di un approccio integrato, in cui ogni componente (Autorità Giudiziaria, organi di intelligence, organizzazioni politiche e religiose) gioca un ruolo fondamentale. Un atto terroristico è una vera e propria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, infatti, è considerato a tutti gli effetti un crimine contro l'umanità. Possiamo definire atti di terrorismo tutte le condotte la cui finalità è quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. Nella prima parte dell'articolo ho descritto i vari tipi di terrorismo internazionale facendo riferimento all'attuale legislazione italiana contro il terrorismo e alla cooperazione dell'Italia, in ambito internazionale, alla lotta contro il terrorismo. Nella seconda parte ho tracciato gli elementi principali della riforma dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica italiana e la nuova disciplina del segreto. Nella terza ed ultima parte ho delineato gli aspetti giuridico – normativi relativi alle vittime del terrorismo.

Résumé

La communauté internationale, après plusieurs attaques terroristes contre les États-Unis et ses pays alliés, a adopté une ligne de prévention et de contraste aux conditions qui peuvent favoriser la diffusion de la propagande extrémiste et du recrutement des terroristes. Dans le texte on souligne la nécessité, de la part de la Communauté internationale, d'une approche intégrée, dans laquelle chaque composant (Autorité Judiciaire, Organes d'intelligence, Organisations politiques et religieuses) joue un rôle fondamental. Un acte terroriste est une véritable menace à la paix et à la sûreté internationales, en effet il est considéré tout à fait un crime contre l'humanité. On peut définir comme terroriste toute action dont le but est celui d'inspirer de la terreur dans la communauté international avec des actions criminelles aveugles. C'est-à dire qu'avec ces actions terroristes on veut frapper non pas une personne mais ce qu'elle représente dans la société, ou bien inspirer de la terreur pour ébranler la confiance en l'ordre constitué pour en affaiblir les structures. Dans la première partie de l'article j'ai décrit les différents types de terrorisme international, en faisant allusion à l'actuel législation italienne contre le terrorisme et à la coopération de l'Italie, dans le domaine international, à la lutte contre le terrorisme. Dans la seconde partie j'ai esquissé les éléments principaux de la réforme des Services d'information pour la sûreté de la République italienne et la nouvelle discipline du secret. Dans la troisième partie de l'article j'ai esquissé les aspects juridiques-normatifs relatifs aux victimes du terrorisme.

Abstract

After several terrorist attacks against the United States and his Allies, the international community has found a way to stop the spreading of extremists and recruiting of terrorists. In the papers we emphasise the necessity of the international community in which each group (Legal Authority, intelligence organism, political and religious organisations) play an important role, terrorist attacks are a threat for international peace and security, in fact it's considered a crime against the world. We can call terrorist acts all those behaviours which purpose is to threaten the collectivity with criminal indiscriminate actions, directed not against single persons but against what these people represent, or if directed towards the person independently of his position in the society, aiming to strike terror and weaken the structures. In the first part of this article I have described several kinds of international terrorism referring to the actual Italian legislation against terrorism and the cooperation of Italy, in the international circle, against terrorism. In the second part I traced the principal components of the reformation of information services for the security of Italy and the new discipline of secret. In the third and last part I have delineated the juridical normative aspects concerning victims of terrorism.

* Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

1. Il terrorismo.

Per terrorismo s'intende qualunque azione compiuta da persone o gruppi organizzati, con violenza (omicidi, stragi, sequestri, dirottamenti) o senza violenza (utilizzo di armi di distruzione di massa), contro persone o cose, al fine di provocare una situazione permanente di terrore tra la popolazione civile, con l'obiettivo di destabilizzare il Paese o di conquistare il potere o di abbattere il potere democraticamente costituito, o di costringere le Istituzioni a scendere a patti e a fare determinate concessioni (come nel caso di dirottamenti aerei per ottenere la liberazione dei terroristi).¹ Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 il contesto geopolitico è profondamente mutato. Rabbia e panico, questi i due sentimenti con cui ognuno di noi vive la propria quotidianità dopo i pesanti attacchi all'America, si alternano ad altri di timore e perplessità per l'immediato futuro della nostra civiltà occidentale. Ambasciate e simboli del potere economico statunitense sono stati presi di mira, con una serie di attentati, anche nel corso degli anni Novanta, fino a quando l'11 settembre 2001 i terroristi hanno voluto colpire l'America al cuore, mirando a bersagli fortemente simbolici, come le Twin Towers di Manhattan e il Pentagono, rappresentazioni del potere economico e militare americano. Dietro queste strategie del terrore si nasconde non solo il fanatismo religioso, ma anche il disagio delle masse popolari di alcuni Paesi arabi ed islamici, sul quale ha fatto leva Osama Bin Laden, il ricco sceicco organizzatore degli attentati,

¹ Imposimato F., *Terrorismo Internazionale*, Roma, Koinè, 2002, p. 23.

per promuovere la sua jihad contro l'Occidente. Ma chi è Osama Bin Laden? Nato da madre siriana nel marzo del 1957, Osama è uno dei cinquantaquattro figli di Muhammad Bin Awad Bin Laden, costruttore saudita d'origini yemenite molto vicino alla casa reale di Riyadh. La sua impronta religiosa lo avvicina fin da adolescente alla corrente wahabita, un movimento tradizionalista e dogmatico che sostiene un ritorno alle origini della religione islamica e una ferrea applicazione della sharia, la legge coranica. Come molti suoi coetanei sauditi di buona famiglia, si fa le ossa nella jihad afgana contro gli invasori sovietici fin dai primi anni Ottanta. In quel periodo la guerriglia anticomunista è sostenuta soprattutto dalla monarchia saudita in accordo con gli Stati Uniti. L'Armata Rossa viene sconfitta ed è costretta a lasciare Kabul il 15 febbraio 1989. Nel fuoco della battaglia antisovietica Bin Laden definisce meglio il proprio credo religioso e politico, stabilendo una strettissima relazione con quello che diventerà l'ideologo del suo movimento terrorista e cioè Ayman al-Zawairi, un medico di nazionalità egiziana. L'anno successivo al ritiro delle truppe sovietiche da Kabul, l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait. Gli Stati Uniti guidano una coalizione internazionale contro Baghdad di cui fa parte anche l'Arabia Saudita. Per Osama ora tutto è tutto più chiaro. Le truppe degli infedeli hanno profanato i luoghi sacri, La Mecca e Medina, adesso è l'America il nemico da combattere. Bin Laden e al-Zawairi abbandonano la zona di confine tra Afghanistan e Pakistan, dove si erano insediati alcuni anni prima, e trovano ospitalità nel Sudan

governato dal leader fondamentalista Hassan al-Turabi. Tra il 1992 e il 1996 il Sudan diventa il loro santuario. In quegli anni lo sceicco perfeziona la sua rete estendendola dallo Yemen a Londra, dove operano i colletti bianchi dell'organizzazione, quelli che si occupano di finanza e propaganda. Successivamente le pressioni internazionali costringono il governo sudanese a scaricarlo. Espulso da Khartoum, Bin Laden torna in Afghanistan, dove è accolto dai talebani ormai saldamente al potere. Proprio nelle montagne afgane diffonde due dichiarazioni di jihad contro gli americani, una nell'estate del 1996, l'altra nel febbraio del 1998. È l'annuncio ufficiale di una nuova strategia ovvero quella di uccidere americani ed ebrei ovunque si trovino. Dalle parole subito ai fatti. La mattina del 7 agosto 1998 un duplice attentato suicida distrugge quasi contemporaneamente le ambasciate statunitensi in Tanzania e Kenya. Nell'attentato muoiono circa trecento persone, dodici sono americane, mentre i feriti sono oltre cinquemila. Successivamente un commando di terroristi suicidi attacca direttamente l'USS Cole, una nave da guerra americana, nel porto yemenita di Aden. È il novembre del 2000, perdono la vita diciassette marines. Sono le prove generali, le manifestazioni di forza di cui Bin Laden ha bisogno per testare la tenuta della sua organizzazione e per dare un segnale ai jihadisti sparsi in tutto il mondo. Intanto la sua rete terroristica è già pronta per sferrare un attacco devastante nei confronti degli Stati Uniti. Per affrontare questo tipo di terrorismo bisogna conoscere la popolazione musulmana. La maggioranza dei musulmani d'oggi fa parte della

comunità sunnita. Questo ramo dell'Islam ebbe origine nel X secolo d.C. da circoli di studiosi che si riunivano a Damasco, al Cairo, a Baghdad e nelle maggiori città iraniane. L'Islam sunnita nacque, principalmente, come reazione all'articolarsi di altre forme d'Islam e la principale di queste è lo Sciismo, a volte indicato come la comunità minoritaria dell'Islam. Tra le ripartizioni dell'Islam sciita, la più grande è quella dei duodecimani, i cui membri sono presenti in gran numero in Iran e nel sud dell'Iraq e costituiscono un'importante minoranza in Libano, Kuwait, Pakistan e in vari altri paesi. Gli sciiti ismailiti o settimani, con le loro particolari ripartizioni, vivono principalmente in India, Africa orientale, nelle grandi città del Canada e nel Regno Unito: in questi ultimi due paesi il loro numero è in aumento. Un ramo più piccolo dell'Islam sciita, gli zayditi, è rappresentato soprattutto nello Yemen. Questa religione (l'Islam) è nata inizialmente in Medio Oriente, successivamente si è diffusa fino all'Iran, all'India, all'Asia centrale, all'Africa settentrionale. Nella sua prima fase, ha interagito con l'Ellenismo, il Giudaismo, il Cristianesimo, lo Zoroastrismo persiano, con i modelli legali e politici dell'impero bizantino e sasanide, e con tutto il mondo prevalentemente turcomanno delle steppe centroasiatiche. Oggi la comunità islamica è composta da una considerevole varietà di contesti nazionali, etnici, socio-economici, linguistici e una porzione in continua crescita della popolazione mondiale aderisce alla fede islamica. Qualcuno pensa che il numero dei musulmani nel mondo possa toccare la soglia di un miliardo, sebbene sia difficile ottenere cifre accurate in molte delle regioni in cui i musulmani costituiscono la

maggioranza. Si immagina comunemente, ma erroneamente, che i musulmani siano per la maggior parte arabi: è un'idea dovuta anzitutto al fatto che gli arabi per lo più sono musulmani, quindi alle origini mediorientali di questa fede religiosa, e infine alla stretta associazione tra il Corano e la lingua araba. In realtà, solo una quantità compresa tra il diciotto e il ventuno per cento dei musulmani risiede nel mondo arabo, e viceversa, dei musulmani disseminati per il mondo, circa l'ottanta per cento non sono arabi. La nazione con la popolazione musulmana più ampia è l'Indonesia, seguita dal Pakistan, dal Bangladesh e dall'India. La maggior parte degli iraniani e dei turchi sono musulmani, e musulmani sono anche numerosi cinesi, russi e africani a sud del Sahara. L'Europa e il Nordamerica ospitano comunità musulmane in costante aumento. Un gran numero di musulmani di discendenza asiatica risiede nel Regno Unito, molti musulmani nordafricani vivono in Francia e Belgio, e negli ultimi decenni molti turchi e iraniani si sono stabiliti in Germania, inoltre, in Europa e Nordamerica l'Islam è anche rappresentato da un numero sempre maggiore di convertiti, appartenenti a comunità non immigrate. Dopo questo breve excursus si può affermare che il terrorismo internazionale di matrice islamica² è solo la punta di

² Il fenomeno terroristico, nel primo semestre 2007, ha evidenziato alcuni sviluppi importanti nelle seguenti aree:

Maghreb, la trasformazione del "Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento" in "al Qaida" appare segnare il passaggio ad un orizzonte di tipo universalista; Iraq, l'attivismo delle filiere jihadiste si associa all'evidente intento del maoidismo di promuovere una decisa espansione regionale nell'area della cd. "grande Siria"; Libano, l'affermazione dell'esercito sul gruppo jihadista Fatah al-Islam non fa venir meno le condizioni per un'infiltrazione qaidista che faccia leva sulla diaspora

un iceberg sotto il quale restano sommerse lotte intestine tra comunità della stessa religione, malcontento, ingiustizie sociali e povertà, che caratterizzano le masse diseredate dei Paesi islamici. Bisogna, altresì, riflettere anche sugli interventi militari su Afghanistan e Iraq, dove la popolazione è già stata messa a dura prova da molti anni di guerre, ma allo stesso tempo si è posto fine al disumano e semif feudale regime dei Talebani in Afghanistan e alla sanguinaria dittatura di Saddam Hussein in Iraq. Più volte è stata citata la parola araba *jihad*.³ Ma cosa si intende per *jihad*? Nel senso comune la *jihad* è la guerra santa lanciata da terroristi di religione musulmana contro l'Occidente. In realtà il suo significato è più articolato e ha una profonda radice religiosa. La parola araba *jihad* deriva dalla radice *jahada*, che vuol dire "sforzarsi". Secondo gli insegnamenti del profeta Maometto e secondo quanto è scritto nel Corano, essa significa combattere per il bene della comunità o per la remissione dei peccati individuali. Per i fedeli è un dovere il cui scopo è la difesa della religione islamica con tutti i mezzi, a cominciare da quelli legali, diplomatici, economici e politici. L'uso della forza può essere autorizzato, solo in casi eccezionali, da autorità politiche e religiose. Il diritto internazionale umanitario vieta gli atti di

palestinese, interessando direttamente anche Giordania e Siria. La conquista della Striscia di Gaza da parte di Hamas costituisce un'ulteriore variabile di rilievo; Afghanistan, sebbene l'offensiva talebana di primavera sia sinora stata inferiore rispetto a quanto minacciato, preoccupazioni destano non solo il radicamento qaidista in Pakistan, ma anche la prospettiva che formazioni jihadiste kashmire attacchino sistematicamente quel Governo in vista di una sgradita pace con l'India. *Fonti del Governo* (www.governo.it).

³ Gordon M. S., *Capire L'Islam*, Feltrinelli, Milano, 2007.

terrorismo contro “tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà”⁴; nonché “gli atti o le minacce di violenza il cui scopo principale sia quello di diffondere il terrore tra la popolazione civile”⁵. Gli atti terroristici possono essere qualificati come crimini internazionali laddove possiedano le seguenti caratteristiche: 1) devono esplicare i loro effetti in più Stati per persone coinvolte, mezzi impiegati, grado di violenza sprigionata; 2) devono essere commessi con il sostegno, la tolleranza o l’acquiescenza dello Stato nel cui territorio è insediata l’organizzazione terroristica. Il fatto che uno Stato sia incapace di debellare un’organizzazione terroristica che si trovi sul suo territorio (acquiescenza), oppure incoraggi o toller (sostegno o tolleranza) la sua presenza attribuisce internazionalità all’attività terroristica. Tale connotazione internazionale dell’atto terroristico lo rende una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, la terza e ultima caratteristica necessaria per poter qualificare l’atto terroristico come un crimine internazionale. Un atto di terrorismo è un crimine contro l’umanità laddove possa essere inserito nel contesto di una politica, statale o non statale, diretta alla commissione sistematica e generalizzata di atti inumani. Anzi, si può ben sostenere che una tale politica di violazione diffusa e sistematica dei fondamentali diritti umani ha sempre lo scopo di diffondere il terrore. Purtroppo anche l’Italia conosce varie organizzazioni terroristiche anche se assolutamente diverse da organizzazioni terroristiche di matrice

⁴ Articolo 4, par. 2, del II Protocollo addizionale.

⁵ Articolo 13, par. 2 del II Protocollo addizionale.

islamica. Infatti, soprattutto negli anni '70 e '80, organizzazioni terroristiche interne hanno flagellato il nostro Paese. In primo luogo va premesso che in Italia, almeno fino alla fine del 2000 non esisteva una definizione normativa del terrorismo, né di reato di terrorismo, sebbene il lungo periodo di terrorismo italiano, i cosiddetti “anni di piombo”, ebbe inizio il 25 aprile del 1969 con una bomba esplosa alla fiera di Milano ed una esplosa nella Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana, sempre a Milano, pochi mesi dopo. Seguirono poi i due attentati nel 1974 in piazza della Loggia a Brescia durante un comizio sindacale e sul treno Italicus. Il sequestro del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse, avvenuto il 16 marzo 1978 dove rimasero uccisi i cinque agenti della scorta. Poi la strage di Bologna nell’agosto del 1980. Non bisogna andare così indietro negli anni per capire la minaccia del terrorismo nostrano. Purtroppo il 2007 si è aperto negativamente sul fronte dell’eversione interna. Nel febbraio 2007 le forze dell’ordine hanno sgominato un’organizzazione terroristica, di matrice brigatista, denominata Partito Comunista Politico-Militare.⁶ Oltre al Partito Comunista Politico-Militare altre organizzazioni terroristiche hanno cercato di accrescere la loro visibilità ponendo in essere atti eversivi.⁷

⁶ Il disegno criminoso di tale organizzazione era mirato ad una propaganda armata e soprattutto alla strumentalizzazione di alcuni avvenimenti molto importanti che riguardavano la situazione socio-politica della nostra nazione: dalle lotte in Val di Susa alle proteste contro la guerra ecc.. Fonti del Governo.

⁷ Il *Fronte rivoluzionario per il comunismo*, che ha rivendicato, oltre ad alcune azioni risalenti all’autunno 2006, la collocazione di un ordigno presso un Commissariato di polizia a Milano; la *Federazione*

2. Legislazione italiana antiterrorismo.

La cooperazione internazionale è stata la chiave di volta della lotta contro il terrorismo, soprattutto dopo gli eventi terroristici dell'11 settembre. La maggior parte delle linee guida di siffatta risposta sono sostanzialmente condivise dalla maggioranza degli Stati che intendono lottare il terrorismo internazionale. L'UE dà importanza all'opportunità di uno stretto collegamento, sostanziale e sinergico, tra le varie attività d'intelligence, investigative, politico-diplomatiche, interculturali, religiose ecc. Un principio fondamentale, affrontato dalle Nazioni Unite nell'Assemblea Generale del settembre 2006, è che la lotta al terrorismo deve svolgersi nel pieno rispetto del Diritto Internazionale, dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale umanitario, nonché dello Stato di Diritto. Tale principio è stato più volte ribadito anche dall'Unione Europea. Lo Stato italiano ha risposto con immediatezza all'intimidazione terroristica in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ovviamente, in linea con le risoluzioni delle NU e dell'UE. La legge 438/2001 ha adottato misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto di tutti quei reati commessi con finalità di terrorismo internazionale⁸, inoltre, con legge 431/2001, è stato creato anche il CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria – istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) dove vi collaborano i massimi esponenti delle

anarchica informale (FAI), che rappresenta la minaccia più concreta nel panorama dell'eversione anarco-insurrezionalista; la sigla COOP (*Contro Ogni Ordine Politico*), di matrice ambientalista, responsabile di un attentato incendiario in Umbria. *Fonti del Governo* (www.governo.it).

⁸ V. art. 270 bis del c.p.

Istituzioni e delle Forze di Polizia per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario⁹ italiano da parte di organizzazioni terroristiche. Nuove modifiche al Codice Penale e di Procedura Penale sono state apportate dal d.l. 27 luglio 2005, n.144 conv., con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155.¹⁰

3. La cooperazione internazionale, in ambito NATO-UE, da parte dell'Italia.

Le Nazioni Unite sono un punto di riferimento necessario per lo Stato italiano nella lotta contro qualsiasi fenomeno terroristico. Il quadro giuridico delle Nazioni Unite deve raffigurare il terreno comunitario per la lotta al terrorismo, in quanto costituito da 13 convenzioni internazionali, 3 protocolli, da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e dai principi e gli strumenti che regolano il Diritto Internazionale umanitario. Come già accennato nel

⁹ In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale (*art. 270-bis c.p.*), una cellula organizzativa di carattere militare-religioso, avente sede in Italia, è qualificabile come associazione terroristica non per la mera inclusione dell'organizzazione di cui detta cellula è diramazione, nelle liste di gruppi terroristici stilati dal Consiglio dell'UE e dal comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'Economia, ma sulla base della valutazione complessiva delle concrete risultanze delle indagini svolte nel procedimento in corso e in quelli collegati, dalle quali emergano elementi, non solo della ideologia eversiva, ma della programmazione di attentati terroristici con uso di esplosivo in Italia e all'estero, del concreto aiuto, anche finanziario, prestato ad altri affiliati in stato di arresto per atti di terrorismo, nonché della raccolta di fondi in sostegno dei combattenti in territori esteri, teatri di frequenti attentati terroristici. *Cassazione, sezione I penale, sentenza 19 settembre 2006 n.30824.*

¹⁰ V. artt. 270-quater, quinquies e sexies del c.p. Sono state introdotte anche nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico nonché in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.

paragrafo precedente, l'8 settembre 2006 l'Assemblea Generale ha sottoscritto un importantissimo documento, la Strategia Globale per la lotta al terrorismo, che contiene tutti i principi guida, le principali attività e i settori della lotta contro il terrorismo.¹¹ Tale documento ravvisa l'esigenza di fronteggiare le cause che possono facilitare la diffusione del proselitismo oltranzista e del reclutamento di terroristi. La risoluzione 1373/2001 del Consiglio di Sicurezza¹² dell'ONU istituisce per gli Stati membri molteplici obblighi quali, ad esempio, la collaborazione internazionale giudiziaria e di polizia, firma e ratifica delle 12 Convenzioni ONU contro il terrorismo, lotta ai flussi finanziari che alimentano i gruppi terroristici, allargamento di programmi di assistenza tecnica mirati a rafforzare le capacità operative degli Stati membri in tale settore. L'Italia sostiene in maniera convinta tutte le azioni svolte, nella lotta contro il terrorismo, dagli organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza dell'ONU vale a dire il Counter Terrorism Committee (CTC) e il Comitato Sanzioni

¹¹ Task Force istituita presso il Segretariato dell'ONU.

¹² Il Consiglio di Sicurezza dispone di due organismi sussidiari con incarichi riguardanti la lotta al terrorismo:

- il Counter Terrorism Committee, CTC istituito dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, sulla base della risoluzione 1373, che ha compiti di monitoraggio e di impulso dell'azione complessiva antiterrorismo, inclusa la promozione dell'assistenza istituzionale agli Stati membri che ne abbiano maggiore necessità;
- il Comitato Sanzioni contro Al Qaeda e Talebani, che ha il compito specifico di aggiornare le liste di individui ed enti associati con queste organizzazioni, e di monitorare l'applicazione del meccanismo sanzionatorio. Al dicembre 2006, nella lista ONU degli individui e delle organizzazioni terroristiche figuravano i nominativi di 371 individui e di 124 entità, sottoposti a vari tipi di sanzioni (congelamento di beni economico-finanziari e non, embargo di armi, travel ban) – dati reperiti dal sito del MAE.

contro Al Qaeda e Talebani.¹³ Il G8 ha affrontato meticolosamente le tematiche del terrorismo a livello politico, soprattutto nel corso degli ultimi cinque vertici.¹⁴ Esistono due organismi specializzati esperti di fenomeni legati al terrorismo e sono il Gruppo Roma-Lione ed il CTAG:

Il Gruppo Roma-Lione¹⁵ è un foro di scambio di informazioni, di analisi e promozione di iniziative di concertazione e collaborazione nella lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato.

Il CTAG (Counter Terrorism Action Group) si occupa del coordinamento dell'assistenza tecnica a paesi terzi più deboli istituzionalmente più esposti alla minaccia terroristica. Del CTAG fanno parte i paesi dei G8 e sono invitati anche altri Paesi oltre che organismi internazionali funzionali o regionali, secondo i temi trattati nelle varie riunioni. Nello svolgimento del suo mandato, il CTAG si propone di sostenere l'azione del Counter Terrorism Committee, per la promozione e il coordinamento dell'assistenza tecnica antiterrorismo.¹⁶

¹³ L'Italia ha ratificato 12 delle 13 Convenzioni internazionali contro il terrorismo: la Convenzione sugli atti di terrorismo nucleare, adottata dall'Assemblea Generale nell'aprile 2005, è stata firmata dall'Italia nel settembre 2005 e le procedure di ratifica sono attualmente in corso. L'Italia fornisce inoltre un contributo determinante al Comitato Sanzioni contro Al Qaeda e Talebani. Dall'aprile 2002 ha, infatti, presentato otto proposte, per l'iscrizione di 85 soggetti nella lista di individui ed organizzazioni terroristiche del Comitato stesso. L'Italia si colloca al secondo posto, dopo gli Stati Uniti, per proposte di inserimento effettuate (dati reperiti dal sito del MAE).

¹⁴ Kananaskis 2002, Evian 2003, Sea Island 2004, Gleneagles 2005, San Pietroburgo 2006.

¹⁵ Deliberato dal vertice di Kananaskis 2002: il Gruppo di Lione si occupava di contrasto al crimine organizzato e il Gruppo di Roma istituito dopo l'11 settembre con uno specifico mandato nel campo della lotta contro il terrorismo.

¹⁶ Dati reperiti dal sito del MAE.

L'attivismo italiano è eloquente anche all'interno dell'Unione Europea, infatti, lo Stato italiano collabora attivamente alla realizzazione del Piano d'Azione contro il terrorismo adottato dal Consiglio Europeo il 28 settembre 2001. Tale progetto contrassegna una serie di misure contro il terrorismo che va dalla cooperazione giudiziaria e di polizia alla difesa contro attacchi nucleari, biologici e chimici da parte di potenziali organizzazioni terroristiche. Purtroppo anche l'Europa è stata oggetto di attacchi terroristici devastanti che hanno visto come parte soccombente le città di Madrid (2004) e Londra (2005). Fortunatamente alcuni attacchi sono stati sventati grazie agli apparati d'intelligence degli Stati Europei. Il Piano d'Azione, dopo questi pesanti attacchi, è stato integrato con misure ulteriori. Da sottolineare l'importante documento emanato dal Consiglio Europeo, nella riunione straordinaria del 25 marzo 2004, dove è stata adottata un'importante Dichiarazione sul terrorismo con specifica solidarietà a uno Stato membro colpito da un attacco terroristico.¹⁷ Inoltre, sempre il Consiglio Europeo ha adottato nel dicembre 2005 la cd. Strategia¹⁸UE contro il terrorismo che si basa:

- Prevenzione del fenomeno terroristico;

¹⁷ Tale Dichiarazione ha anticipato le disposizioni dell'articolo 42 del Trattato sulla Costituzione Europea, stabilendo un obbligo d'assistenza, "con tutti gli strumenti disponibili, incluse risorse militari", a uno Stato membro colpito da un attacco terroristico.

¹⁸ Una specifica Strategia, denominata "The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism", adottata nel 2005, affronta nel dettaglio gli aspetti relativi alla Prevenzione, con particolare riferimento allo sviluppo della capacità di affrontare le circostanze che possono facilitare il radicalismo e reclutamento, attraverso la cooperazione

- Protezione dei cittadini;
- Protezione dei trasporti;
- Protezione delle infrastrutture.

Questi quattro punti cardine sono stati studiati appositamente per rafforzare le strutture di sicurezza con il precipuo fine di impedire alle organizzazioni terroristiche o singoli terroristi di pianificare attacchi. Le principali modifiche introdotte nell'ordinamento italiano sono:

- D.l. 12 ottobre 2001, n.369, conv., con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 (*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*);
- D.l. 18 ottobre 2001, n.374, conv., con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 (*Disposizioni urgenti per il terrorismo internazionale*);
- D.l. 27 luglio 2005, n.144, conv., con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*).

4. Legge 3 Agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Questa nuova legge cambia nome al SISMI, SISDE e CESIS che ora si chiameranno rispettivamente AISE (Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna), AISI (Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna) e DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza). E' quanto previsto

degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie, nonché

dalla Legge 3 agosto 2007 n. 124 che riforma il sistema dei servizi segreti italiani. Secondo la nuova organizzazione prevista, il capo dei servizi segreti sarà il Presidente del Consiglio. Il personale dei servizi segreti non sarà passibile d'incriminazione per aver commesso reati, autorizzati di volta in volta, indispensabili al raggiungimento degli obiettivi delle missioni affidategli, tranne i casi in cui si configurino *"delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone"*. Tali condotte non potranno inoltre essere messe in atto nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento (o in un'assemblea o consiglio regionale) né nelle sedi di organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo. Sono inoltre escluse dalla speciale causa di giustificazione i reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, gli attentati contro i diritti politici del cittadino, i delitti contro l'amministrazione della giustizia (salvo casi particolari di favoreggiamento personale specifici). Infine il nuovo segreto di stato, non apponibile in caso di stragi e fatti eversivi, avrà una durata di 15 anni.¹⁹ La composizione del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Ne sono membri di diritto il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro della Difesa, il Ministro delle Attività Produttive e il

degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali.

¹⁹ www.altalex.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze. La struttura dei nuovi servizi è composta, come già accennato in precedenza, da DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) e AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna). Il personale del DIS e delle agenzie AISE e AISI è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. Non possono far parte dei servizi i Membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali, i Consiglieri comunali, i Magistrati, i Ministri di culto, i Giornalisti professionisti, persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle Istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

5. Vittime del terrorismo.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2004, n.187 – serie generale – è stata pubblicata la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", entrata in vigore il 26 agosto 2004, con la quale sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. L'articolo 1, comma 2, della legge in questione rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle

disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6 dove si è ravvisata l'esigenza di un coordinamento riassuntivo delle disposizioni concernenti le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. I benefici previsti dalla legge in esame si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961 e, quindi, per un ulteriore arco temporale (1° gennaio 1961 – 31 dicembre 1966) rispetto alle previgenti disposizioni in materia che l'art. 82, comma 5, della legge n. 388/2000 aveva, come è noto, già fatto retroagire al 1° gennaio 1967. Per gli eventi che si sono verificati all'estero e che hanno coinvolto cittadini italiani, i benefici stessi trovano, invece, applicazione a far data dal 1° gennaio 2003. Occorre quindi prendere in considerazione tutti gli eventi di natura terroristica verificatisi dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003, accaduti rispettivamente sul territorio nazionale o all'estero, ed attribuire agli aventi diritto, con decorrenza dal 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), i benefici previsti dalla legge stessa. Coloro che subiscono ovvero hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all'applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336,²⁰ e successive modificazioni, sia ai fini della pensione che dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento

²⁰ Legge 24 maggio 1970, n. 336 (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*).

equipollente (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio etc.). Tale maggiorazione della misura della pensione compete anche a coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente al 26 agosto 2004 (art. 2, commi 1 e 2). Ne consegue che le Amministrazioni di appartenenza degli aventi diritto dovranno provvedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici già liquidati, comprensivi del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 con riferimento allo stipendio spettante all'atto della cessazione: il beneficio economico sarà comunque attribuito dal 26 agosto 2004. L'art. 3 della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; la pensione così rideterminata non è assoggettabile all'imposta sul reddito della persone fisiche. L'articolo 4 della legge 26 agosto 2004, n.206:

Equipara coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e riconosce agli stessi il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto, rideterminata con le maggiorazioni previste dal richiamato art. 2, vale a dire con i benefici di cui all'art. 2 della legge n.336/1970, e successive modificazioni. L'equiparazione ai grandi invalidi di

guerra, previo accertamento sanitario circa l'ascrivibilità a categoria di pensione, comporta l'applicazione, relativamente ai civili, dei benefici della legge 27 dicembre 2002, n.288;

Prevede che il medesimo calcolo previsto per la pensione diretta si applica alla pensione ai superstiti, stabilendo altresì che le stesse non sono decurtabili ad ogni effetto di legge (ad esempio non si applicano le riduzioni di cui alla Tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995,²¹ n.335, le norme che prevedono contributi di solidarietà, ecc.);

Il comma 4 dell'articolo in argomento ribadisce l'esenzione totale dall'IRPEF delle pensioni di reversibilità e di quelle di invalidità relative alle inabilità pari o superiori all'80%, atteso che l'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per la cui attuazione è stata emessa l'informatica n. 837/M di protocollo in data 5 maggio 1999, alla quale – ad ogni buon fine – si rimanda, già prevedevano l'esenzione totale dall'IRPEF delle pensioni della specie.

L'art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità. Bisogna altresì precisare che destinatari dei benefici previsti dalla disposizione in commento sono i familiari di quei dipendenti non riguardati dall'art. 93, comma 6, del DPR 29 dicembre 1973, 1092 (che già prevede

analogo beneficio per alcune categorie di dipendenti statali). L'art. 5 della legge in argomento ha inoltre: Elevata la misura massima della elargizione (200.000 Euro) e il valore (2.000 Euro) per ogni punto di percentuale della invalidità subita, previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

Rivalutata la misura della elargizione ai superstiti e quella già erogata prima della entrata in vigore della legge n. 206/2004 di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 12, comma 3, della legge n. 407/1998;

Previsto, per chi subisca o abbia subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, oltre alla attribuzione della elargizione di cui al punto 1), la concessione di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica.

In caso di decesso dei soggetti di cui al punto 3), ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all'atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico, ed è comunicato dall'Ufficio INPDAP che amministra la pensione di reversibilità alla competente Amministrazione (che ha attribuito lo speciale assegno vitalizio) per la conseguente attività di liquidazione e pagamento, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 15 del DPR 28 luglio 1999, n. 510, a istanza di parte ovvero su richiesta dell'Amministrazione stessa. A tale

²¹ Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

proposito, si fa presente che all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio in favore degli avente diritto provvedono le seguenti amministrazioni:

Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle Polizie Municipali; il Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio – per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Il Ministero della giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria non appartenente al corpo di polizia penitenziaria;

Il Ministero della difesa per gli appartenenti alle forze armate dello Stato.

Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici sopra menzionati in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno, nella fattispecie la "Direzione generale dei servizi civili".

Per debita e opportuna conoscenza, si elencano, da ultimo, gli ulteriori diversi benefici previsti per le

vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, ancorché gli stessi non comportino adempimenti da parte degli Uffici INPDAP:²²

Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2);

I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla legge in esame sono esenti dall'imposta di bollo (art. 8);

Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9);

Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato (art. 10).

L'articolo 11 della legge n. 206/2004 enuncia che nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile innanzi al tribunale in

²² Tutti i dati e i commenti relativi alle vittime del terrorismo sono stati reperiti sul sito www.pensionilex.kataweb.it e sui siti INPS e INPDAP.

composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2. L'articolo 12, al comma 1, dispone che il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. Al comma 2 dispone che le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione. In base all'articolo 13, comma 1, della legge in argomento, la competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione. Al comma 2 definisce che la liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione. L'articolo 14 pronuncia il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, poiché compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. L'articolo 15 recita testualmente:

I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 Euro per l'anno 2004.

per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

All'articolo 16 sono riportati tutti gli oneri messi a disposizione dalla legge in argomento, rimandando tale trattazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che, tra le altre norme, contiene nuove disposizioni in materia di benefici da concedere alle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, commi 794, 795 e 1270. Relativamente all'ultima delle disposizioni citate, che ha esteso il campo d'applicazione della legge n. 206/2004 anche ai familiari delle vittime della strage di "Ustica", nonché ai familiari delle vittime, ovvero ai superstiti dei delitti della cosiddetta banda della "Uno Bianca". Alcune modifiche sono state apportate dai commi 1270, 794 e 795 che prevedono, rispettivamente:

794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado".

795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".

1270. all'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "Banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".

Le norme suddette ampliano il campo di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 206 del 2004, che prevede l'attribuzione ai soggetti interessati di un aumento figurativo di 10 anni utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione, nonché il riconoscimento della medesima maggiorazione sul trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2004 n. 206, dispone che i soggetti vittime degli eventi terroristici, e che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, ottengano un trattamento diretto immediato da calcolarsi con le modalità indicate nell'articolo stesso. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 794 della legge n. 296 del 2006, sia sul trattamento diretto

liquidato ai sensi del menzionato articolo 4 sia sui trattamenti pensionistici già in essere prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge n. 206 del 2004, deve essere attribuito il riconoscimento previsto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, vale a dire un incremento figurativo dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione pari a 10 anni. Il predetto riconoscimento figurativo, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Al riguardo, l'anzianità contributiva massima riconoscibile non può eccedere i 2080 contributi settimanali. Peraltro, si conferma che qualora la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel detto limite dei 2080 contributi settimanali deve essere compresa sia la contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sia quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, comprensive del beneficio in esame, poiché il relativo onere è posto a carico della "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il beneficio dei 10 anni di contribuzione figurativa a favore dei soggetti in parola deve essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare ai sensi del suddetto articolo 4 della legge n. 206 del 2004 con l'attribuzione immediata della maggiorazione contributiva non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in

vigore del più volte citato provvedimento). Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione (anche liquidata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della predetta legge 3 agosto 2004, n. 206), le Strutture territoriali dovranno provvedere d'ufficio alla ricostituzione della pensione, previa acquisizione della certificazione di cui al successivo punto 5 della presente circolare. In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata con inizio dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° gennaio 2007. Il comma 795 attribuisce il beneficio del riconoscimento figurativo di 10 anni d'anzianità contributiva sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, come individuati nel medesimo comma. Il riconoscimento figurativo spetta:

- 1) al coniuge e ai figli, anche maggiorenni;
- 2) in mancanza dei familiari indicati al punto 1), ai genitori.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004, il riconoscimento della maggiorazione in parola, è subordinato al possesso, da parte dei beneficiari delle disposizioni in esame, della cittadinanza italiana al momento dell'evento al pari di quanto previsto per la vittima dell'evento stesso. Inoltre, la disposizione si rivolge a coloro che sono dipendenti pubblici, privati o autonomi. Pertanto il beneficio in argomento può essere concesso ai familiari sopra elencati che al momento dell'evento terroristico siano iscritti a forme previdenziali obbligatorie. Si coglie, inoltre, l'occasione per precisare che tutti i benefici previsti dalle norme in argomento non sono attribuibili a

coloro che al momento dell'evento terroristico sono pensionati che non svolgono attività lavorativa. Nell'attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve farsi riferimento allo "status" del beneficiario quando accade l'evento tutelato dal legislatore. Peraltro, l'applicazione della previsione legislativa che attribuisce la maggiorazione in esame ai genitori della vittima "*in mancanza*" del coniuge o dei figli non può prescindere dall'individuazione di un momento ben preciso in cui deve essere verificata l'esistenza degli aventi diritto. Pertanto, la maggiorazione contributiva spetta al coniuge con il quale, al momento dell'evento terroristico che ha causato l'invalidità, sia in essere il rapporto di matrimonio. La maggiorazione deve essere altresì riconosciuta ai figli esistenti al momento dell'evento terroristico indipendentemente dalla loro età anagrafica. Nei casi di divorzio la maggiorazione non potrà essere riconosciuta all'ex coniuge divorziato qualora si trovi in tale situazione al momento dell'evento. Nel momento in cui il divorzio intervenga in un tempo successivo al verificarsi dell'evento terroristico la maggiorazione spetterà, in ogni caso, all'ex coniuge divorziato. Se al momento dell'evento terroristico non vi siano né coniuge né figli, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima. Le pensioni per le quali l'attribuzione della predetta maggiorazione è determinante per l'acquisizione del diritto non potranno avere decorrenza antecedente al 1° febbraio 2007. Per le pensioni da liquidare senza il contributo determinante della maggiorazione aventi decorrenza

anteriore al 1° gennaio 2007, ovvero in caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a data dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° gennaio 2007. Per quanto concerne il regime fiscale da applicare sui trattamenti pensionistici liquidati a favore dei soggetti destinatari delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, e dell'art. 4, commi 2 e 3, come modificati dall'articolo 1, commi 794 e 795, della legge n. 296 del 2006, si precisa quanto segue. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico. Ne consegue che anche sui trattamenti diretti dei nuovi destinatari del novellato articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sarà esente dall'IRPEF la sola quota di pensione corrispondente alla maggiorazione contributiva dei 10 anni. Relativamente alle pensioni liquidate ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 206 del 2004, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha altresì precisato che detti trattamenti pensionistici non concorrono per l'intera somma a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte delle vittime del terrorismo. Come già

accennato tra i destinatari delle disposizioni della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni, devono essere compresi anche i familiari delle vittime della strage di "Ustica" nonché i familiari e i superstiti delle vittime della cosiddetta "Banda della Uno Bianca". La decorrenza dei benefici economici non è anteriore al 1° gennaio 2007. Relativamente all'attribuzione della doppia annualità prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, si rammenta che, al pari di quanto avviene per le altre categorie di vittime, la doppia annualità spetta ai soli soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità. Può, pertanto, essere erogata ai soli superstiti di soggetto già pensionato e non ai superstiti di assicurato. Si precisa altresì che la doppia annualità non compete a coloro che, pur rientrando tra i contitolari della pensione di reversibilità, al momento della morte del de cuius abbiano perso il diritto a detto trattamento alla data del 1° gennaio 2007 (esempio figli che hanno compiuto il 18° anno d'età; coniuge superstite che ha contratto nuovo matrimonio).

Bibliografia.

- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Corsero F., *Procedura Penale*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Gordon M. S., *Capire L'Islam*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Imposimato F., *Terrorismo Internazionale*, Roma, Koinè, 2002
- Vercellin G., *Islam Fede, Legge e Società*, Firenze, Giunti, 2003.
- Vigna P.L., *Legislazione per l'udienza penale*, Roma, Laurus Robuffo, 2003.

Siti web consultati.

- www.altalex.it
- www.governo.it
- www.senato.it
- www.camera.it
- www.pensionilex.kataweb.it
- www.inps.it
- www.inpdap.it
- www.esteri.it